

# Esonero visita fiscale senza rivelare la malattia. Quando si può?

La **visita fiscale INPS** è un controllo medico finalizzato ad attestare la patologia di cui soffre il lavoratore e che gli impedisce di tornare al lavoro. Essendo una visita medica di controllo è garantita la **riservatezza**: se il lavoratore malato soffre di un disturbo la cui rivelazione può provocargli disagio o imbarazzo non deve avere timore, in quanto esiste il **divieto di diffondere notizie relative alla malattia**. E' quanto stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione depositata il 31 gennaio di quest'anno.

In caso di disturbi psicologici o depressivi si potrà tranquillamente richiedere l'**esonero dalla visita fiscale INPS** e uscire all'aria aperta anziché stare al chiuso tra le quattro mura di casa, senza avere timore che il proprio disturbo venga rivelato.

**Per l'esonero si ricorda che sul certificato medico da inoltrare all'INPS il medico dovrà inserire il Codice E.**

Si tratta di un codice che esprime la sua opinione di medico nel testimoniare la necessità di esonero dalla visita fiscale per quel soggetto in considerazione della patologia da cui è affetto; questo parere sarà poi ulteriormente sondato dall'Istituto stesso.

Non dovrebbe esserci nessun timore che il proprio datore di lavoro venga a conoscenza di una malattia della quale il lavoratore vuole tenerlo all'oscuro per motivi di riservatezza. Il datore non può infatti venire a conoscenza della patologia, ma solo dell'esito della prognosi.

Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza della malattia, ed in conseguenza di ciò provochi disagio al lavoratore malato (ad esempio rivelandola agli altri dipendenti) può essere

denunciato.

In questo caso il lavoratore potrà chiedere il **risarcimento per i danni morali**.

Con la **sentenza n. 2367 del 31/01/2018** la Corte di Cassazione ha ribadito il **divieto di svelare la malattia del lavoratore dipendente**. Lo stato di salute di quest'ultimo rientra infatti tra i dati personalissimi che necessitano di una protezione maggiore.

**Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza della patologia del lavoratore perché il medico INPS lo ha scritto sulla relazione, non sarà il medico o l'istituto a pagarne le conseguenze, ma lo stesso datore di lavoro nell'eventualità in cui utilizzi quella notizia per provocare al dipendente maggior disagio.**

Secondo quanto prevede il Decreto Ministeriale del 15 luglio 1986, il datore di lavoro o l'INPS – qualora richiedesse la visita di controllo – potranno ricevere esclusivamente una copia del referto **senza indicazioni diagnostiche, ma con la sola prognosi**.

Il certificato di malattia resta dunque totalmente **protetto da privacy**.

**Fonte: [www.termometropolitico.it](http://www.termometropolitico.it)**

Sullo stesso argomento

<https://www.fisaccgilaq.it/normativa/malattie-e-certificati.html>